

(N. 2299)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1975

Istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino,
nonchè dell'Istituto superiore di educazione fisica in Cassino

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione delle nuove sedi universitarie in Cassino ed in Viterbo trova la sua giustificazione normativa nell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che ha disposto la presentazione da parte del Governo, entro un anno, di uno o più disegni di legge istitutivi di nuove sedi e facoltà universitarie.

A questa norma si intende dare ora attuazione con il presente disegno di legge che tiene conto anche di quanto manifestato dal CIPE nella seduta del 12 maggio 1975.

Riguardo alle specifiche ragioni di opportunità che hanno consigliato l'istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino, è sufficiente ricordare le condizioni di estremo sovraffollamento della sede di Roma.

Dette condizioni sono state richiamate anche dal Consiglio regionale del Lazio al quale, ai sensi dell'articolo 10 su citato, è stato chiesto il parere sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

Il problema non può trovare peraltro esauriente soluzione con la creazione di una seconda Università a Tor Vergata. In effetti appare necessario accompagnare tale provvedimento con un più vasto decentramento geografico che equilibri meglio la distribuzione degli studenti. Alla necessità sovraccennata intende provvedere il disegno di legge che si unisce.

L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Università degli studi della Tuscia, con sede in

Viterbo, e di Cassino, con sede in Cassino, a decorrere dall'anno accademico 1975-76. A decorrere dallo stesso anno è soppresso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, numero 1399.

L'articolo 2 stabilisce che l'Università della Tuscia comprende le seguenti facoltà:

- a) magistero, con i corsi di laurea in materie letterarie ed in pedagogia;
- b) economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio;
- c) scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche;
- d) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria civile.

L'Università statale degli studi di Cassino comprende le seguenti facoltà:

- a) magistero, con i corsi di laurea in materie letterarie ed in pedagogia;
- b) economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio.

Il medesimo articolo 2 prevede per le Università in questione una struttura dipartimentale, che sarà definita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Nello stesso decreto saranno disciplinate, inoltre, le attività successive al conseguimento della laurea.

L'articolo 3 prevede che nelle suddette Università, fino all'insediamento dei relativi consigli di amministrazione, le attribuzioni ad essi demandate sono esercitate da appositi comitati tecnico-amministrativi. A detti comitati è affidato il compito di provvedere all'organizzazione di tutti i servizi amministrativi in attesa della regolare costituzione del relativo organo di governo amministrativo.

L'articolo 4, nel caso che non sia possibile procedere alla immediata costituzione dei consigli di facoltà, prevede la nomina di comitati ordinatori. Tali comitati provvederan-

no, tra l'altro, ad avviare l'attività didattica e cesseranno allorquando attraverso la successiva aggregazione dei professori di ruolo, che verranno a far parte della facoltà a seguito di concorso o per trasferimento, sarà possibile costituire i consigli di facoltà. È prevista inoltre una modifica nella composizione di cui all'articolo 7 della legge 19 marzo 1968, n. 442, nel senso che vengano introdotti nella detta composizione i rappresentanti dei professori incaricati e degli assistenti. I presidenti dei comitati ordinatori eserciteranno, fino alla regolare costituzione degli organi, i poteri dei presidi delle facoltà.

L'articolo 5 detta disposizioni per l'elezione del rettore delle Università della Tuscia e di Cassino, che verrà eletto a maggioranza assoluta con le modalità di cui all'articolo 7 del testo unico del 1933 dai professori di ruolo componenti i comitati ordinatori.

È prevista la possibilità dell'esonero del rettore dall'insegnamento per i primi quattro anni di funzionamento dell'Università.

La norma si giustifica considerando il carattere particolarmente oneroso dei compiti che gravano sul rettore nella fase di primo avvio delle Università.

L'articolo 6 stabilisce che entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati gli statuti delle Università di cui trattasi.

Il termine ha carattere necessariamente ordinatorio ed ha lo scopo di consentire all'Università al più presto possibile l'esercizio di quella autonomia che non soltanto ne costituisce un carattere storicamente essenziale, ma tuttora presiede validamente alla attività delle più alte strutture della ricerca e dell'insegnamento.

L'articolo 7 stabilisce nella prima applicazione della legge gli organici dei professori, degli assistenti e del personale non insegnante delle due Università.

Alla facoltà di magistero dell'Università di Cassino è inoltre consentita la stipulazione di venti contratti che vengono così ad aggiungersi al numero globale previsto dall'artico-

lo 5 dei provvedimenti urgenti (decreto-legge n. 580 del 1973).

È sembrato opportuno riservare i detti contratti alle medesime categorie menzionate nel secondo comma del citato articolo 5, con la precisazione che è sufficiente che il requisito del servizio effettivo sia posseduto al momento dell'entrata in vigore della legge. Ciò al fine di consentire una più ampia partecipazione di aspiranti. I posti di professore, che saranno coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso e per il residuo per trasferimento, sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge n. 580 del 1973. Si provvede, invece, ad incrementare, con il presente disegno di legge, il ruolo degli assistenti, i cui posti sono coperti, per il 50 per cento, mediante trasferimento di assistenti in soprannumero nominati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 580 del 1973. La disposizione è intesa a favorire il riassorbimento dei suddetti soprannumerari. Dopo cinque anni — termine massimo in cui saranno prevedibilmente attuati tutti i corsi di studio — e quindi dopo che sarà stato effettuato il massimo riassorbimento, la parte residua sarà destinata a pubblico concorso.

Anche per i posti relativi al personale non insegnante si provvede con quelli portati in aumento dai provvedimenti urgenti, tranne che per il personale ausiliario. Per il funzionamento delle opere universitarie, in assenza di ruoli organici delle opere medesime, si provvederà mediante utilizzazione del personale non insegnante delle segreterie universitarie.

L'articolo 8 detta norme in materia di inquadramento dei professori ed assistenti di ruolo presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino.

A detto personale viene riconosciuta tutta l'anzianità agli effetti giuridici ed economici. I professori incaricati presso l'anzidetto istituto conservano o possono chiedere, al momento della maturazione del triennio previsto dalla legge, la stabilizzazione dell'incarico. Ai professori incaricati presso il corso di laurea già funzionante in Cassino e i corsi di laurea già funzionanti in Viterbo il servi-

zio precedente all'entrata in vigore della legge è utile ai fini del conseguimento della suddetta stabilizzazione. È sembrato equo concedere tale riconoscimento, considerato, tra l'altro, che gli studi compiuti dagli studenti presso i predetti corsi, come in seguito sarà disposto, sono considerati validi per il proseguimento degli studi. Il medesimo servizio, inoltre, è stato equiparato a quello prestato nelle Università statali, ai fini del conferimento di ulteriori incarichi.

L'articolo 9 reca disposizioni concernenti l'inquadramento del personale non insegnante di ruolo dell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino. Al predetto personale è riconosciuta, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità maturata. Per il personale non insegnante in servizio presso l'istituzione funzionante in Viterbo si prevede l'emanazione di un bando di concorso ad esso appositamente riservato.

L'articolo 10 disciplina la classificazione ed il collocamento nelle categorie di impiego statale non di ruolo del personale non insegnante non di ruolo assunto in data non posteriore al 30 giugno 1975 ed in servizio presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino.

L'articolo 11 detta norme in materia di trattamento pensionistico e previdenziale in favore del personale di ruolo dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino.

L'articolo 12 concerne il riconoscimento degli studi compiuti e degli esami sostenuti in Viterbo e Cassino, ai fini del proseguimento degli studi e del conseguimento della laurea o diploma. Coloro che abbiano già sostenuto l'esame di laurea sono tenuti a ripeterlo, discutendo anche due argomenti, che saranno oggetto di trattazione scritta, relativi a due insegnamenti compresi nel corso di laurea o diploma.

L'articolo 13 è relativo alla disciplina dei rapporti patrimoniali conseguenti all'istituzione delle nuove Università. Restano fermi

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli obblighi assunti dai presidenti dei consorzi universitari e da altri eventuali enti pubblici e privati o persone fisiche. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge i presidenti dei comitati tecnico-amministrativi provvederanno alla redazione dell'inventario.

L'articolo 14 prevede per le due Università la possibilità di stipulare convenzioni con enti e privati, rinnovabili, di durata ventennale.

L'articolo 15 istituisce in Cassino l'Istituto superiore di educazione fisica, al quale si applica integralmente la normativa prevista per l'ISEF statale di Roma della legge 6 febbraio 1958, n. 88. Alla fase di primo avvio dell'Istituto provvederà lo stesso comitato tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Cassino.

L'articolo 16 costituisce norma di rinvio alla legislazione vigente in materia di ordinamento universitario.

L'articolo 17 prevede lo stanziamento di lire 400 milioni per ciascuna Università, al fine di consentire l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni ed indica i mezzi di copertura della spesa.

L'articolo 18 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della legge, valutati in lire 996.280.000 annue per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 3.550.000.000 per il funzionamento di ciascuna Università. Detto onere, è bene sottolinearlo, deve essere considerato aggiuntivo agli oneri che faranno capo agli ordinari stanziamenti di bilancio. Ad esempio, per il personale docente, la spesa che dovrà far carico al bilancio, in conseguenza del prelievo dei relativi posti dalle istituzioni già effettuate dai provvedimenti urgenti, è valutata in lire 1.316.172.000. Parimenti, per il personale non insegnante, l'onere è valutato sempre a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio in lire 986.793.000.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'anno accademico 1975-76 sono istituite le Università statali degli studi della Tuscia, con sede in Viterbo, e di Cassino, con sede in Cassino.

Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istituzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

A decorrere dall'anno accademico 1975-76 l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1399, è soppresso.

Art. 2.

L'Università statale degli studi della Tuscia comprende le seguenti facoltà:

- a) magistero, con i corsi di laurea in materie letterarie ed in pedagogia;
- b) economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio;
- c) scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche;
- d) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria civile.

L'Università statale degli studi di Cassino comprende le seguenti facoltà:

- a) magistero, con i corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia;
- b) economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio.

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche delle Università predette, assicurate anche da parte di enti locali e di privati, riuniti eventualmente in consorzio mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 14, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei consigli di facoltà o, in loro mancanza, dei comitati ordinatori di cui al successivo articolo 4, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea che non siano

già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentita la I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno dettate le disposizioni concernenti l'organizzazione delle facoltà in dipartimenti ed il relativo funzionamento.

Nello stesso decreto sarà disciplinato, inoltre, lo svolgimento delle attività successive al conseguimento della laurea, che in ogni caso dovranno effettuarsi nell'ambito del dipartimento, nonché le modalità per la costituzione di istituti e biblioteche, che saranno previsti nell'ambito esclusivo del dipartimento medesimo.

Al dipartimento può essere concessa l'autonomia amministrativa nella gestione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'Università.

Art. 3.

Nelle Università istituite con la presente legge, fino all'insediamento dei relativi consigli di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ai consigli medesimi sono esercitate da comitati tecnico-amministrativi, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 4.

Le attribuzioni, demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto e nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 marzo 1968, n. 442.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che,

in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà, con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, il rettore delle Università della Tuscia e di Cassino sarà eletto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni, dai professori di ruolo componenti i comitati ordinatori e, se costituiti, i consigli di facoltà.

Il rettore può essere esonerato dall'insegnamento per i primi quattro anni di funzionamento dell'Università. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo, con qualifica di pro-rettore.

Art. 6.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti delle Università di cui alla presente legge.

Gli statuti entreranno in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge alle Università degli studi della Tuscia e di Cassino sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo, ripartiti per facoltà, e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle *A, B, C e D*.

Alla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Cassino è consentita la stipulazione di n. 20 contratti di nuova istituzione secondo le norme previste dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I contratti saranno attribuiti mediante concorso, riservato alle medesime categorie di laureati contemplate dal secondo comma del menzionato articolo 5, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei corsi di laurea ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi di laurea già funzionanti.

I posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo, che risulteranno eventualmente disponibili dopo l'inquadramento degli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, di cui al successivo articolo 8, sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge

30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

Art. 8.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio nell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati alla disciplina ed alla sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso l'anzidetto Istituto, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca ed alla sede in cui prestano servizio. Tale inquadramento sarà effettuato con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I professori incaricati presso l'anzidetto Istituto che siano già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766, conservano o possono chiedere la stabilizzazione dell'incarico.

Sono riconosciuti ai fini della stabilizzazione dell'incarico ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i servizi prestati dai professori incaricati presso il corso di laurea in economia e commercio già funzionante in Cassino e i corsi di laurea già funzionanti in Viterbo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della collocazione nell'ordine delle precedenze per il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui al settimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i servizi di cui al precedente comma sono equiparati ai servizi prestati dai professori incaricati nelle Università statali.

Art. 9.

Il personale amministrativo, di biblioteca ed ausiliario di ruolo in servizio nell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, dalla stessa data, occorrendo anche in soprannumero, nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'inquadramento del personale, di cui al presente articolo, nella rispettiva carriera è

effettuato nella qualifica o classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita.

Il personale inquadrato conserva a tutti gli effetti giuridici ed economici l'anzianità maturata.

A domanda, il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili relativi al personale non insegnante presso l'Università degli studi della Tuscia saranno conferiti mediante concorso riservato al personale non insegnante ivi in servizio da data non posteriore al 30 giugno 1975.

Art. 10.

Il personale non di ruolo non insegnante, assunto in data non posteriore al 30 giugno 1975 ed in servizio presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato e classificato, dalla stessa data, nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1108.

La classificazione viene effettuata nelle categorie di cui il personale suddetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con la osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, previste dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con l'esclusione dell'età.

In dipendenza delle unità di personale nominato nelle categorie di impiego statale non di ruolo saranno mantenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalla tabella *D* annessa alla presente legge, nei limiti di quelli che residueranno dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 9.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e all'articolo 3, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale che ritenga di aver diritto alla applicazione delle disposizioni suindicate

deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Al personale di ruolo dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino che, per effetto della presente legge, viene inquadrato negli organici statali, i servizi comunque prestati alle dipendenze del predetto Istituto, antecedentemente all'inquadramento, sono computati a domanda ai sensi del vigente testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Si applicano, rispettivamente, l'articolo 12 oppure l'articolo 14 del citato testo unico secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi o integrativi di essa.

Art. 12.

Gli studi compiuti e gli esami sostenuti dagli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo, corrispondenti ad uno dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 2, al corso di laurea in economia e commercio funzionante presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino e all'Istituto superiore di educazione fisica funzionante in Cassino, sono validi ai fini del proseguimento degli studi e del conseguimento della laurea o diploma.

Coloro che abbiano già sostenuto l'esame di laurea o di diploma sono tenuti a ripetere l'esame stesso e a discutervi, oltre la dissertazione di laurea o di diploma, due argomenti, oggetto di trattazione scritta, relativi a due insegnamenti compresi nel corso o indirizzo di laurea o di diploma.

Gli studenti, regolarmente iscritti presso i corsi di laurea e gli Istituti di cui al primo comma, sono iscritti al corrispondente anno di corso rispettivamente presso la medesima facoltà dell'Università statale o l'Istituto su-

periore di educazione fisica di cui al successivo articolo 15.

Art. 13.

Il patrimonio dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino è devoluto all'Università statale di Cassino. È mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti promotori.

È mantenuta a favore dell'Università degli studi della Tuscia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del Consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15712.

Restano fermi in favore dell'Università statale degli studi della Tuscia gli impegni assunti dal Consorzio universitario costituito con decreto prefettizio n. 15712 del 13 ottobre 1969 e da altri eventuali enti pubblici o privati e persone fisiche.

Parimenti, restano fermi in favore della Università degli studi di Cassino gli impegni assunti dal Commissario universitario cassinese costituito con decreto prefettizio numero 21141/3 del 13 maggio 1968 e da altri eventuali enti pubblici o privati e persone fisiche, in ordine al funzionamento dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del Comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

Art. 14.

Le Università degli studi della Tuscia e di Cassino potranno stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso all'Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Art. 15.

È istituito l'Istituto superiore di educazione fisica con sede in Cassino. L'Istituto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra femminile.

Esso è compreso tra gli Istituti superiori statali previsti e disciplinati dagli articoli 22, 23, 24 e, in quanto applicabile, anche dall'articolo 25 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Alla predisposizione dello statuto, alla regolare costituzione degli organi dell'Istituto in conformità delle norme statutarie e ad ogni altro adempimento necessario per l'avvio del funzionamento dell'Istituto stesso provvederà il comitato tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Cassino.

Si applica il disposto del precedente articolo 14.

Art. 16.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Art. 17.

Per la istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni è concesso un contributo straordinario di lire 400 milioni per ciascuna Università di cui alla presente legge.

Art. 18.

All'onere di lire 800 milioni di cui al precedente articolo ed a quelli, valutati, in ragione d'anno, in lire 996.280.000 per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 3.550.000.000 per contributi di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi alle opere universitarie, contratti quadriennali con laureati e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Posti del personale insegnante di ruolo

	<i>Posti</i>
<i>Facoltà di Magistero</i>	
Professori universitari	18
Assistenti universitari	24
<i>Facoltà di Economia e commercio</i>	
Professori universitari	19
Assistenti universitari	25
<i>Facoltà di Scienze politiche</i>	
Professori universitari	18
Assistenti universitari	27
<i>Facoltà di Ingegneria</i>	
Professori universitari	26
Assistenti universitari	52

TABELLA B

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Posti del personale non insegnante di ruolo

	<i>Posti</i>
Primo dirigente	1
Carriera dir. amm.	4
Carriera concetto amm.	8
Carriera dir. rag.	3
Carriera concetto ragioneria	3
Carriera esecutiva	40
Carriera dir. bibliot.	1
Carriera concetto bibliot.	8
Carriera ingegn. uff. tecnici	1
Carriera concetto uff. tecnici	3
Ausiliari	50
Tecnici laureati	25
Tecnici coadiutori	40
Tecnici esecutivi	60
Operai	15

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Posti del personale insegnante di ruolo

	<i>Posti</i>
<i>Facoltà di Magistero</i>	
Professori universitari	18
Assistenti universitari	24
<i>Facoltà di Economia e commercio</i>	
Professori universitari	19
Assistenti universitari	25

TABELLA D

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Posti del personale non insegnante di ruolo

	<i>Posti</i>
Primo dirigente	1
Carriera dir. amm.	3
Carriera concetto amm.	4
Carriera dir. rag.	2
Carriera concetto rag.	2
Carriera esecutiva	20
Carriera dir. bibliot.	1
Carriera concetto bibliot.	5
Carriera ingegn. uff. tecnici	1
Carriera concetto uff. tecnici	2
Ausiliari	20
Tecnici laureati	10
Tecnici coadiutori	15
Tecnici esecutivi	35
Operai	7